

Disciplinare per la concessione di contributi in conto interessi o in conto capitale e fondo rischi ai Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia della provincia di Ferrara

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 32 del 23 febbraio 2010

1. PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio concede contributi a fondo rischi o in conto interessi ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di garanzia operanti nel territorio provinciale.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime "de minimis" (all. 1), così come definito dalla Comunità Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 – pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28.12.2006).

Per i Consorzi operanti nel settore agricolo, si fa riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 43/1997 (così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006) e alla delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 (e successive modifiche o integrazioni) che ne detta i criteri attuativi (aiuto notificato dalla Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28 giugno 2006).

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Camera di Commercio determina ogni anno il plafond destinato a finanziare i contributi in conto interesse e/o conto capitale e ad incrementare il fondo rischi dei Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia.

3. INTERVENTI FINANZIABILI

A) Settore industria, artigianato, commercio, servizi e cooperazione.

I contributi concessi in conto interessi e/o conto capitale ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia operanti nei suddetti settori sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese loro associate per i seguenti investimenti:

- acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale;
- installazione di impianti;
- acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati (si considera acquisto anche il riscatto finale dei beni acquistati mediante locazione finanziaria; non si considerano tali i canoni periodici di locazione);
- hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;
- introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;
- introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione di tecnologia e di prodotto;
- assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale, nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita;
- acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di

commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, e per tutte le attività di trasporto persone (taxi, servizi di pullman, noleggio auto con o senza conducente) destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri (anche autovetture aziendali) di nuova fabbricazione o usati, destinati al trasporto di beni propri, purché non in contrasto con la normativa comunitaria in materia;

- aumento del capitale sociale in previsione dell'applicazione degli accordi interbancari di Basilea 2.

Sono, inoltre, comprese le seguenti operazioni:

- la cessione d'azienda e/o acquisizioni di attività preesistenti (avviamento e licenze) e messa a norma degli impianti;
- l'acquisto di scorte nei limiti del 30% delle spese di investimento;
- la ristrutturazione del debito aziendale nei limiti del 50% della somma richiesta al Consorzio e con un tetto massimo di 50.000 euro.

Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:

- l'acquisto di scorte non collegato ad investimenti;
- le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;
- le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti, quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

B) Settore agricoltura

I contributi concessi in conto interessi e/o conto capitale ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia operanti nel suddetto settore sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole loro associate per i seguenti investimenti:

- costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;
- per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;
- per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
- per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;
- in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;
- finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

- a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;
- b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
- c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.

Il contributo a fondo rischi e in conto interessi e/o conto capitale è concesso solo a fronte di prestiti bancari a medio-lungo termine, così come disciplinato dal punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

Sono ammessi, inoltre, i finanziamenti bancari agevolati, concessi a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, così come indicato nel punto 4.1.2 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

C) Ammissibilità ai finanziamenti delle spese sostenute

Le spese relative agli investimenti potranno essere sostenute dall'impresa successivamente alla presentazione della domanda di contributo al Consorzio e/o Cooperative di Garanzia e ultimate entro 12 mesi dalla presentazione della stessa. E' inoltre prevista una retroattività degli investimenti di non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Per le imprese appartenenti al settore agricolo le spese relative agli investimenti potranno essere sostenute solo successivamente all'accettazione della domanda da parte del Consorzio fidi o Cooperativa di Garanzia, in applicazione del punto 4.3 della Delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi, a fondo rischi e in conto interesse e/o conto capitale, sono destinati ai Consorzi Fidi e/o alle Cooperative di Garanzia operanti nel territorio provinciale, pur con competenza territoriale regionale o interprovinciale, costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia devono:

- prevedere nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria;
- concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008. Per i Consorzi operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 43/1997, così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006, e le disposizioni di cui al punto 3.1 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi e/o conto capitale, le imprese beneficiarie associate ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ferrara e in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;
- avere sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ferrara;
- essere micro, piccole e medie imprese (all. def. n. 2);
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non trovarsi in stato di fallimento.

Le imprese beneficiarie, se associate ad un Consorzio operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

- esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;
- soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;
- essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna;
- avere i terreni agricoli situati anche nel territorio della provincia di Ferrara;

- non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 8, è erogato ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia parte a fondo rischi e parte in conto interessi e/o conto capitale.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Modalità di presentazione

Le domande dovranno essere inviate con la seguente modalità:
per posta ordinaria o mediante **consegna allo sportello** al seguente indirizzo

Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44100 Ferrara

indicando sulla busta la dicitura "Domanda di contributo ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia".

La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Periodo di presentazione

Le domande devono essere presentate entro il **28 febbraio di ogni anno**.

Modalità di compilazione

Ai fini della concessione del contributo, dovrà essere predisposto quanto segue:

- modulo di domanda compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia fotostatica del documento valido di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000), ove dovrà essere indicato:
 - l'ammontare degli investimenti realizzati dai propri soci, con sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ferrara, nel territorio della provincia di Ferrara nel corso dell'anno precedente, grazie ai contributi concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara e/o da parte di altri organismi, nonché l'ammontare della garanzie prestate nell'anno precedente;
 - il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento dell'intervento con l'indicazione delle eventuali variazioni verificatesi al riguardo.

Avvertenze

Qualsiasi modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità della Camera di Commercio di Ferrara.

8. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

La somma, impegnata dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2, sarà ripartita fra gli organismi richiedenti in una proporzione individuata dalla Giunta camerale in relazione all'ammontare delle garanzie prestate in provincia e degli investimenti realizzati dai propri soci nel corso dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento, grazie ai contributi concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara e/o da parte di altri Enti pubblici.

La Giunta camerale si riserva, inoltre, in presenza di particolari situazioni congiunturali di carattere oggettivo relativo all'andamento economico territoriale, la facoltà di rimodulare l'erogazione delle risorse (art. 7, comma 7, Regolamento generale concernente la concessione di contributi approvato con delibera del Consiglio camerale n. 8 del 30/06/2004).

9. RENDICONTAZIONE

Ai fini della liquidazione del contributo a fondo rischi e in conto interessi, i Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia, dovranno presentare, **entro il 30 giugno e/o il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo:

- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno attestare:
 - la ripartizione del contributo assegnato in conto interessi e a fondo rischi, **da comunicare necessariamente entro il 30 giugno**;
 - di essere in possesso dell'istanza dell'impresa in originale, nonché delle necessarie dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa stessa;
- piano di ammortamento dal quale risulti il nome dell'impresa, il tipo di investimento effettuato, l'ente erogatore, l'importo erogato e l'entità del contributo della Camera di Commercio.

Per quanto riguarda gli interventi in conto interessi e/o conto capitale, l'ammontare è determinato dai contributi relativi alle singole rate di ammortamento in forma attualizzata. Il conteggio dell'abbattimento è effettuato sul tasso di interesse in vigore alla data della stipula del finanziamento per i mutui a tasso variabile ovvero sul tasso di interesse del mutuo per i finanziamenti a tasso fisso. Il tasso di attualizzazione corrisponde al tasso di riferimento applicabile ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 1998/2006. L'attualizzazione è riferita alla data della stipula del finanziamento.

10. INTENSITA' DELL'AIUTO

Il contributo camerale consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata dal Consorzio Fidi e/o Cooperativa di Garanzia per un massimo di 2,5 punti in ragione d'anno, oppure il valore corrispondente in conto capitale. Il limite massimo di abbattimento può essere elevato a 3,0 punti in ragione d'anno per le neo-imprese (all. def. n. 3), le imprese giovanili (all. def. n. 4) e le imprese a prevalenza femminile (all. def. n. 5).

di attuazione approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 2370/2009.

11. CUMULO

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di intensità dell'aiuto di cui al precedente art. 10.

12. REVOCA DEL BENEFICIO

Il diritto al contributo viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi di inadempienza. A tal riguardo, il Consorzio Fidi o Cooperativa di Garanzia si impegna a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

13. VERIFICHE

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Ai sensi della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Segretario Generale.

Con riferimento al settore agricoltura, inoltre, l'intensità dell'aiuto alla singola impresa associata non può superare il limite massimo stabilito dai punti 4.1.1 e 4.1.2 delle disposizioni